

Codice A1418A

D.D. 13 febbraio 2023, n. 311

**L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 2, comma 5, e Regolamento n. 12/R/2011 e s.m.i., art. 2. Autorizzazione al rinnovo dell'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 di n. 1 alloggio di edilizia sociale di proprietà dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, sito in Rivoli (To), Via Tevere n. 34, piano terzo.**



**ATTO DD 311/A1418A/2023**

**DEL 13/02/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1418A - Politiche di welfare abitativo**

**OGGETTO:** L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 2, comma 5, e Regolamento n. 12/R/2011 e s.m.i., art. 2. Autorizzazione al rinnovo dell'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 di n. 1 alloggio di edilizia sociale di proprietà dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, sito in Rivoli (To), Via Tevere n. 34, piano terzo.

Premesso che:

- l'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., stabilisce che "La Giunta regionale con il regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, ..., individua gli alloggi che possono altresì essere esclusi dall'applicazione della presente legge, nell'ambito delle seguenti tipologie:

- a) alloggi che, per modalità di acquisizione, destinazione funzionale o per particolari caratteri di pregio storico o artistico, non sono utilizzabili per i fini propri dell'edilizia sociale;
- b) alloggi utilizzabili per finalità socialmente rilevanti;
- c) alloggi di proprietà degli enti pubblici non economici non realizzati o recuperati con fondi dello Stato o della Regione e destinati a soddisfare fasce di reddito superiori a quelle per l'accesso all'edilizia sociale";

- il Regolamento Regionale recante "Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", stabilisce, all'articolo 2, comma 1, i casi generali di esclusione.;

In particolare, dispone che "Sono autorizzabili, le seguenti tipologie di immobili:

- a) alloggi che si intendono adibire a residenze con finalità terapeutiche o assistenziali, quali ad esempio le residenze per anziani, minori, soggetti portatori di handicap, persone con problemi psichiatrici, in terapia di recupero da dipendenze, malati di Aids, ragazze madri, persone vittime di violenza. Qualora la residenza venga costituita mediante l'utilizzo congiunto di più alloggi siti nel medesimo immobile, deve essere prevista la creazione di spazi ad uso comune;
- b) alloggi ricompresi in immobili assoggettati, ai sensi della vigente normativa in materia, a vincolo storico-artistico, purché utilizzati per scopi socialmente utili;
- c) alloggi situati all'interno di strutture che per la loro funzione non si conciliano con la coesistenza di unità abitative, quali ad esempio alloggi collocati all'interno del palazzo comunale o di strutture sanitarie, purché utilizzati per scopi socialmente utili;

d) alloggi oggetto di lasciti o donazioni con destinazione diversa da quella propria dell'edilizia sociale ed esplicitamente individuata”;

- l'articolo 2, comma 2, del sopra citato Regolamento Regionale n. 12/R stabilisce, inoltre, che “Le autorizzazioni all'esclusione di cui al presente articolo hanno durata di anni cinque, eventualmente prorogabile”;

- il comma 3 del medesimo articolo prevede, poi, che “Il numero complessivo di alloggi oggetto dei provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo non può in ogni caso essere superiore al 20 per cento del patrimonio di edilizia sociale di proprietà dell'ente. Si deroga a tale limite nel caso in cui sia necessario, per ragioni gestionali, escludere un intero immobile”;

- in ordine agli aspetti procedurali, infine, il comma 4 dello stesso articolo dispone che “Le richieste di autorizzazione all'esclusione relative ad alloggi di proprietà dei Comuni devono essere formulate con deliberazione della Giunta comunale”;

- il Regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 marzo 2018, n. 3/R ha aggiunto all'articolo 2, comma 1, del Regolamento n. 12/R/2011 la seguente lettera: “d bis) alloggi originariamente destinati a finalità diverse, successivamente recuperati e assoggettati alla disciplina dell'edilizia sociale, che si intendono utilizzare per scopi socialmente utili”;

preso atto che:

- con determinazione n. 353 del 2015, la Regione Piemonte aveva concesso l'esclusione dell'alloggio di proprietà dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, sito in Rivoli (To), Via Tevere n. 34, piano terzo;

- tale l'autorizzazione all'esclusione è scaduta il 25 maggio 2020;

- l'ATC Piemonte Centrale ha con pec n. 6852 del 7 febbraio 2023 (acquisita al prot. n. 7259 del medesimo giorno) ha inviato la richiesta di rinnovo dell'esclusione, allegando la Delibera del CdA ATC n.1 del 30 gennaio 2023 e la DGC del Comune di Rivoli n. 122 del 28 aprile 2022;

dato atto che:

- il Consorzio Solidale Ovest di Rivoli (ex CISA) in data 21 marzo 2022 ha formalizzato la richiesta di proroga del progetto “*Casa Sagurn*” per la convivenza di donne sole o con minori a carico e che, con DGC n. 122 del 28 aprile 2022, il Comune di Rivoli, visti i risultati del progetto, che si inquadrano con l'approccio Housing Led (di cui al PRNN Missione 5,0 investimento 1,3) per la presa in carico di persone svantaggiate non croniche in fase di deprivazione temporanea, ha deliberato di inviare formale richiesta all'ATC Piemonte centrale affinché avviasse la procedura per il rinnovo dell'esclusione dell'alloggio sito in Rivoli (To), Via Tevere n. 34, piano terzo;

- l'ATC del Piemonte Centrale, con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 1 del 30 gennaio 2023, ha richiesto il “rinnovo all'esclusione temporanea dall'ambito di applicazione della disciplina sull'erps dell'unità immobiliare sopra menzionata per fini socio assistenziali, così come previsto all'art. 2 comma 1 lettera a del Regolamento regionale 12/2011”;

rilevato che la deliberazione dell'ATC del Piemonte Centrale di richiesta di autorizzazione non eccede la percentuale di patrimonio escluso rispetto a quello di proprietà, avendo l'Agenzia circa 10.00 alloggi di cui 327 nel Comune di Rivoli;

evidenziato che l'Amministrazione Regionale, nella concessione di autorizzazioni all'esclusione di alloggi di edilizia sociale dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010, non può operare considerazioni in ordine alla congruità con possibili situazioni di tensione abitativa esistenti sul territorio comunale, che competono al Comune richiedente;

attestata l'assenza degli effetti diretti e indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata altresì la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

dato atto che il presente atto amministrativo non è soggetto a pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del Dlgs. 33/2013

#### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- articoli 4 e 17 del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i.;
- articolo 17 della L.R. n. 23/2008;
- legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i.;
- regolamento regionale n. 12/R del 4 ottobre 2011, e s.m.i.;

#### **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in narrativa

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della L.R. n. 3/2010 e s.m.i. e del Regolamento Regionale n. 12/R del 4 ottobre 2011, la proroga dell'esclusione dall'ambito di applicazione della stessa legge regionale, per ulteriori anni cinque con decorrenza dal 26 maggio 2020, di n. 1 alloggio di edilizia sociale di proprietà dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, sito in Rivoli (To), Via Tevere n. 34, piano terzo;;

2) di precisare che l' alloggio oggetto di provvedimento di esclusione non è più soggetto alla disciplina della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., in particolare per quanto attiene le procedure di assegnazione, decadenza, determinazione del canone di locazione e mobilità, ma, rimanendo comunque parte del patrimonio di edilizia sociale, è soggetto alle disposizioni inerenti la gestione speciale di cui al D.P.R. n. 1036/72, come richiamate dall'art. 19, commi 5 e 6 della stessa L.R. n. 3/2010 e s.m.i..

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

**LA DIRIGENTE**

Firmato digitalmente da Anna Palazzi